

**CONTRATTO CONTINUATIVO di COOPERAZIONE, SERVIZIO e FORNITURA
ex art. 105, comma 3, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

tra

Il sottoscritto **Vincenzo Monetti**, nato a Roma (RM) il 28/06/1980 e residente in Perugia 06132 (PG) Strada Tuderte 75/R-013, CF: MNTVCN80H28H501F, in qualità di Socio Unico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della **V.I.M. G. Ottaviani S.p.A.**, con sede legale in Città di Castello 06012 (PG) Piazza Giovanni XXIII, 5- Partita Iva 02514530548, Codice Fiscale 02514530548, Iscrizione Registro Imprese nr. 02514530548, REA nr PG-222499, Cap. soc. € 1.500.000,00 I.V.,
(di seguito anche solo "VIM")

e

Il sottoscritto **Vagnarelli Stefano**, nato a Gubbio (PG) il 16/04/1973 e residente in Gubbio 06024 (PG) Via Palladio nr.19, CF: VGNSFN73D16E256W, in qualità di Socio e Legale Rappresentante della **B.F.T. Snc di Angeloni Giuseppe & C.**, con sede legale in Gubbio 06024 (PG) Via Pierluigi Da Palestrina nr. 38- Partita Iva 02107350544, Codice Fiscale 02107350544, Iscrizione Registro Imprese nr. 02107350544, REA nr PG-179150,
(di seguito anche solo "BFT")

Tutte in seguito per brevità denominate anche singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".

premessi che

- a) VIM è un'impresa operante da diversi anni nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti medicinali e di specialità farmaceutiche in genere;
- b) VIM, nell'ambito della propria organizzazione, intende instaurare una collaborazione continuativa con BFT per l'esecuzione a regola d'arte del "servizio di trasporto e attività accessorie" nel rispetto della normativa del settore, per ottimizzare lo svolgimento delle proprie attività rispondendo in maniera più puntuale alle esigenze ed alle finalità dei clienti;
- c) BFT è una società specializzata nell'esecuzione "servizio di trasporto e attività accessorie", che possiede idonee strutture ed adeguati mezzi tecnici, economici e finanziari, nonché strutture organizzative idonee allo svolgimento di tale attività;
- d) Le Parti già da diversi anni collaborano;
- e) è intenzione delle Parti con il presente atto instaurare un rapporto di collaborazione e cooperazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire a VIM una più agevole partecipazione alle gare di appalto pubbliche ed una più efficiente gestione dei rapporti in caso di affidamento degli appalti medesimi;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che annulla e sostituisce ogni e qualsiasi precedente intesa verbale e/o scritta esistente tra le Parti, ed hanno valore di patto e forza di legge tra le stesse.
- 1.2 Qualsiasi variazione successiva al presente accordo avrà valore solo se formalizzata per atto scritto e controfirmato dalle Parti.

ART. 2 - Oggetto del contratto

- 2.1 Con il presente atto, le Parti intendono sottoscrivere un contratto continuativo di cooperazione, servizio

V.I.M.
G. OTTAVIANI S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Vincenzo Monetti

B.F.T. Snc
DI ANGELONI GIUSEPPE & C.
Via P. da Palestrina, 38
06024 GUBBIO (PG)
Partita Iva: 02107350544

e/o fornitura ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2.2 BFT, pertanto, si rende sin d'ora disponibile a prestare la propria collaborazione in caso di affidamento a VIM di appalti pubblici che prevedano, in particolare, l'esecuzione del "servizio di trasporto e attività accessorie" (di seguito anche solo "Servizi") secondo gli standard tecnico, gestionali ed operativi richiesti dal Committente pubblico.

2.3 Il presente contratto non costituisce alcun impegno da parte di VIM a richiedere a BFT l'esecuzione dei Servizi e, pertanto, quest'ultima non avrà diritto di avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda all'affidamento dei Servizi in caso di perfezionamento dei relativi contratti con i Committenti pubblici e privati.

2.4 Il presente contratto non costituisce, inoltre, alcun vincolo di esclusiva in favore di BFT.

ART. 3 – Modalità di affidamento/cooperazione

3.1 Nel caso in cui VIM decida di partecipare ad una gara di appalto pubblica per l'affidamento di un contratto che abbia ad oggetto l'esecuzione, tra le altre, di attività comprese nell'oggetto sociale di BFT e, in particolare, delle attività di cui al precedente art. 2, ne darà comunicazione scritta a quest'ultima, affinché essa valuti la convenienza di perseguire l'opportunità proposta, rendendola edotta di tutte le informazioni necessarie.

3.2 Qualora BFT che riceve la proposta di collaborazione sia interessata a prestare la propria cooperazione e/o i propri servizi e/o le proprie forniture, comunicherà per iscritto a VIM la propria disponibilità ad essere coinvolta nell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3.3 Qualora BFT che riceve la proposta di collaborazione non sia interessata a prestare la propria cooperazione e/o i propri servizi e/o le proprie forniture, comunicherà per iscritto a VIM la propria indisponibilità ad essere coinvolta nell'appalto. In tale ipotesi, VIM è libera di avvalersi della collaborazione di altri soggetti.

ART. 4 – Corrispettivo e fatturazione

4.1 I servizi e le attività prestati da BFT in favore di VIM, in esecuzione di contratti di appalto affidati a quest'ultima, dovranno essere svolti secondo le modalità e le condizioni descritte nei documenti di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bando, disciplinare, capitolato speciale) e/o nei contratti sottoscritti con i committenti pubblici.

4.2 BFT si impegna a garantire in ogni caso l'esecuzione di servizi conformi a quanto normativamente previsto e conformi agli standard previsti nei documenti di gara e/o nei contratti sottoscritti con i committenti pubblici.

4.3 Le condizioni economiche dei servizi prestati saranno quotati separatamente di volta in volta. Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto.

4.4 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a mezzo Bonifico bancario rimessa diretta data fattura.

4.5 Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii..


4.6 Le attività affidate da una Parte all'altra non potranno formare oggetto di subappalto a terzi, pena la nullità del presente atto. Solo nel caso in cui l'affidamento a favore di VIM non discenda da contratto pubblico, BFT potrà subappaltare parti di servizio, dietro comunicazione del subappaltatore qualificato da quest'ultima individuato, rimanendone unica responsabile.

ART. 5 – Durata del contratto

5.1 Il presente contratto produrrà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Alla scadenza, il contratto si rinnoverà tacitamente ed automaticamente per anni 1 (uno) e così di seguito, salvo disdetta di una delle Parti, da inviare all'altra a mezzo di lettera raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno ovvero per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni solari.

5.2 Entrambe le Parti riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno ovvero per mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di efficacia del recesso.


V.I.M.
G. OTTAVIANI S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Vincenzo Magnetti

B. F. T. S.n.c.
DI ANGELONI GIUSEPPE & C.
Via P. da Palestrina, 38
06024 GUBBIO (PG)
Partita Iva: 02107350544


ART. 6 – Autonomia delle parti

6.1 Le Parti dichiarano e si danno reciproca conferma che la sottoscrizione del presente contratto non determina società di fatto, né organizzazione o associazione tra le medesime, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e previdenziali, come pure in relazione a qualsiasi adempimento di carattere fideiussorio, assicurativo e finanziario.

6.2 Resta altresì inteso che il presente contratto è diretto solo ed esclusivamente a facilitare la cooperazione tra le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e non deve essere interpretato come diretto a creare tra le Parti alcuna forma di relazione di tipo societario, anche temporanea (joint venture, partnership o qualsivoglia altro tipo di organizzazione per l'esercizio in comune di attività di impresa) né fa sorgere diritti di compartecipazione agli utili tra le Parti. Diritti e obbligazioni delle Parti sono limitate a quelle espressamente qui stabilite.

6.3 È fatta salva in ogni caso la facoltà per le Parti di valutare, liberamente ed autonomamente, altre e diverse forme di collaborazione e/o cooperazione, in ragione delle opportunità commerciali che le stesse intendano perseguire.

ART. 7 – Penali

7.1 In caso di applicazione di penali da parte del Committente pubblico, si procederà come segue:

- a) Qualora ritardi od inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni di competenza di BFT, non dovuti a causa imputabile a VIM, determinino l'applicazione da parte della Stazione Appaltante di penali o di richieste di risarcimento del danno ulteriore, tali penali e risarcimenti saranno interamente e definitivamente sopportati da BFT in ritardo e/o inadempiente.

ART. 8 – Nullità del contratto

8.1 Le Parti espressamente prevedono che la nullità di anche una soltanto delle clausole contenute nel presente contratto non consentirà ad alcuno di ritenere lo stesso totalmente nullo.

Art. 9 – Clausola di riservatezza

9.1 Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare, riprodurre, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, ogni tipo di informazione relativa all'attività dell'altra Parte di cui verrà a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto (di seguito, le "Informazioni Riservate"). A tale fine, entrambe le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori, soci e consulenti, a proteggere le Informazioni Riservate, ad utilizzarle ai soli fini dell'esecuzione del presente contratto e ad adoperare tutta la dovuta diligenza al fine di impedire l'uso non autorizzato delle stesse.

9.2 Le Parti, come sopra individuate, sono titolari, ciascuna nel proprio ambito, del trattamento dei dati scambiati con il presente contratto e dichiarano che i dati forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, nel pieno rispetto della normativa vigente. Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto si scambiano reciproca informativa e, per quanto connesso alle finalità proprie del medesimo contratto, rilasciano specifico consenso al trattamento dei dati personali, garantendo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, che i dati scambiati verranno comunicati, trattati ed elaborati esclusivamente dalle Parti stesse, loro consociate, loro istituti bancari, fornitori, consulenti, revisori o altri soggetti la cui attività è necessaria in relazione al rapporto costituitosi con il presente contratto.

ART. 10 – Foro competente

10.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

ART. 11 – Legge applicabile. Rinvio.

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto è stato negoziato in ogni sua parte e che pertanto non si applicano gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

11.2 Per tutto quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle disposizioni di cui al Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.
Perugia, li 3 gennaio 2018

V.I.M. G.Ottaviani S.p.A.

V.I.M.
G. OTTAVIANI S.p.A.
L'Amministratore Unico
Renzo Moratti

B.F.T. Snc di Angeloni Giuseppe & C.

B. F. T. S.n.c.
DI ANGELONI GIUSEPPE & C.
Via P. da Palestrina, 38
06024 GUBBIO (PG)
Partita Iva: 02107350544

Renzo Moratti